



CITTA' DI PORTOFERRAIO

PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare: n. 24 dello 04.04.2002

Modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 50 del 27.6.2007;
- n. 30 del 31.03.2006;
- n.95 del 26.11.2009;
- n. 61 del 4.07.2011;
- n.62 del 21.08.2012;
- n. 79 del 22.11.2013;
- n. 50 del 21.07.2016;
- n. 85 del 30.11.2016;
- n.75 del 09.11.2017;
- n. 55 del 22.12.2022;

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – OGGETTO

CAPO I - L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 2 - LE ADUNANZE E LE CONVOCAZIONI

ART. 3 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

CAPO II - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 4 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

ART. 5 - SEDE DELLE RIUNIONI

ART. 6 - POTERI DEL PRESIDENTE

ART. 7 - SEDUTE

ART. 8 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO - ORDINE DELLE SEDUTE

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: ADEMPIMENTI

ART. 10 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 11 - NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI

ART. 12 - PRESIDENZA

ART. 13 - PROCESSI VERBALI

ART. 14 - DICHIARAZIONI DI APERTURA DI SEDUTA

ART. 15 - TRATTAZIONE D'AFFARI

ART. 16 - ESAME PROPOSTE DELIBERAZIONI

ART. 17 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

ART. 18 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

ART. 19 - MOZIONE D'ORDINE

ART. 20 - FATTO PERSONALE

ART. 21 - PROPOSTE PREGIUDIZIALI

ART. 22 – ORDINE DEL GIORNO SUGLI AFFARI

ART. 23 – PARERI

ART. 24 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

CAPO II - DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

ART. 25 - DICHIARAZIONI DI VOTO E ORDINE DI VOTAZIONI

ART. 26 – CORREZIONI DI FORMA E RETTIFICHE

ART. 27 – FORMA DELLE VOTAZIONI

ART. 28 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ART. 29 – VOTAZIONE PER SCRUTINO SEGRETO

ART. 30 – DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

ART. 31 – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

ART. 32 – REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI

ART. 33 – DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

TITOLO III

CAPO I - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 34 - INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NELLA GESTIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

ART. 35 – FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 36 – CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

ART. 37 – FORMA E RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

ART. 38 – CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

ART. 39 – CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

ART. 40 – DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

ART. 41 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 42 – DOCUMENTAZIONE ED ACCESSO AGLI UFFICI

CAPO II - PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

ART. 43 - MOZIONE DI SFIDUCIA

ART. 44 – EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

CAPO III - NOMINA - DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

ART. 45 – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 45 BIS - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEL SINDACO.

ART. 45 TER - NORMA TRANSITORIA

ART. 45 QUATER – RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITÀ DEI DATI

ART. 45 QUINQUES – MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

ART. 46 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 47 – FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

ART. 48 – ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

ART. 49 – SEDE DEI GRUPPI E STRUTTURE DI SUPPORTO

ART. 50 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

CAPO IV - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 51 – ISTITUZIONE E COMPETENZE

ART. 52 – COMPITI

ART. 53 – COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 54 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

ART. 55 – FUNZIONAMENTO

ART. 56 – DECADENZA

ART. 57 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 58 – SEDE E SEGRETARIO

ART. 59 – COMMISSIONI SPECIALI

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'autonomia funzionale organizzativa e finanziaria del Consiglio Comunale ai sensi di Legge (in particolare del T.U.E.L. n. 267/2000), dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Quando nel corso della seduta si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.
3. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

CAPO I

L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 2 – LE ADUNANZE E LE CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, sessioni straordinarie e con sedute d'urgenza, sedute di prima e seconda convocazione, sedute pubbliche e segrete, sedute aperte.
2. Sono ordinarie, le sessioni in cui s'inscrivono all'ordine del giorno le linee programmatiche di mandato, il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo; sono straordinarie, le sessioni in cui sono trattati oggetti diversi dalle predette materie.
3. Sono sedute urgenti, le sedute consiliari convocate per la sollecita trattazione di argomenti che non consentano l'osservanza dei termini di convocazione delle sessioni straordinarie: il relativo avviso di convocazione dell'adunanza consiliare deve riportare esaurientemente le motivazioni dell'urgenza e l'ordine del giorno non può comprendere argomenti privi del requisito dell'urgenza. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, escludendo dal computo il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni dall'adunanza andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente per i quali non era stato possibile deliberare a causa dell'assenza del numero legale. Quando per deliberare la Legge o lo Statuto richiedano particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Le sedute sono segrete quando si formulano valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone. Qualora ricorrano gli estremi per dichiarare segreta la seduta, il Presidente dispone affinché le persone estranee al Consiglio Comunale escano dall'aula e ordina la ripresa dei lavori consiliari. Gli argomenti oggetto di seduta segreta sono trattati dopo aver esaurito l'esame di argomenti richiedenti la seduta pubblica.

5. Sedute aperte sono le adunanze consiliari indette dal Presidente del Consiglio, sentita in proposito la Conferenza dei Capigruppo, quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano. Tali adunanze hanno carattere straordinario e, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, rappresentanti di Comuni, Istituzioni, Aziende e Società e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessati al tema da trattare. In tali sedute può essere esaminato l'unico argomento iscritto all'ordine del giorno ed il Presidente consente gli interventi dei predetti rappresentanti e dei cittadini presenti affinché siano illustrati al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze aperte il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni. Per le modalità degli interventi degli invitati si osservano, per quanto applicabili, i tempi indicati nell'allegato A) del presente Regolamento.

6. Il Consiglio si riunisce nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, con avvisi scritti da notificare al domicilio eletto nel Comune di ciascun consigliere o da notificare con posta elettronica istituzionale certificata (PEC).

7. L'avviso deve essere notificato almeno 5 (cinque) giorni prima delle riunioni ordinarie, 3 (tre) giorni prima delle riunioni straordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle riunioni convocate d'urgenza. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna e del giorno della seduta.

8. Dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed a mezzo di manifesti. L'avviso e l'ordine del giorno sono altresì trasmessi, perché ne diano notizia, alla stampa, alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

9. Qualora un Consigliere risulti temporaneamente assente dalla propria abitazione e sia noto l'indirizzo ove il consigliere stesso si trovi, la Segreteria Generale trasmetterà un esemplare dell'avviso di convocazione anche a tale indirizzo.

10. I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori dal Comune possono indicare, nel territorio del Comune, un loro recapito individuando per iscritto la persona a cui devono essere notificati gli avvisi di convocazione: tale comunicazione è trasmessa alla Segreteria Generale.

11. In caso contrario il domicilio presso cui l'avviso viene depositato è la Segreteria Generale del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia al Consigliere mediante telegramma o comunicazione telefonica.

11 bis. Qualora un consigliere con residenza abituale nel Comune di Portoferraio sia assente nell'arco temporale previsto dall'art. 147 del Codice di Procedura Civile e non siano stati segnalati altri indirizzi per la notifica, quest'ultimo verrà avvisato telefonicamente e la notifica verrà depositata presso la Segreteria Comunale.

12. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità agli oggetti proposti dal Sindaco. Seguono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni secondo l'ordine di presentazione al Protocollo Generale. Qualora, nell'arco di tempo stabilito al successivo art. 6, il Consiglio non riesca ad esaurire la discussione sulle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate, le stesse avranno priorità nella formulazione dell'ordine del giorno della seduta consiliare successiva che dovrà tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni, salvo il caso della mancata discussione per l'assenza del consigliere proponente. Il Presidente del Consiglio, valutata l'importanza e l'urgenza delle questioni oggetto delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, può disporre, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, la convocazione di un'apposita seduta consiliare per il loro esame. Il Presidente del Consiglio è comunque tenuto alla convocazione della seduta quando 1/5 dei consiglieri ne faccia motivata richiesta nel termine di 2 (due) giorni.

(Articolo modificato con delibera C.C. n. 50 del 21.07.2016 e n. 75 del 09.11.2017)

ART. 3 –CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1 Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno viene messo a disposizione dei Consiglieri il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione e comunque con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'ora di convocazione dell'Assemblea, attraverso un ambiente digitale accessibile da remoto per via telematica, utilizzando il gestionale in uso al Comune, salvo eventuali casi eccezionali in cui viene trasmessa via pec.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare anche altri atti esistenti negli uffici comunali, che abbiano connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(Articolo modificato con delibera C.C. n. 55 del 22.12.2022)

CAPO II

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 4 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Nel giorno fissato per la seduta del Consiglio dovranno essere issate, all'esterno del Palazzo Municipale, la bandiera nazionale e le bandiere con lo stemma del Comune e della Unione Europea.

ART. 5 - SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si tengono di norma nell'apposita sala consiliare. Qualora circostanze speciali non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze e per particolari esigenze legate agli argomenti trattati, il Presidente, d'intesa con i capigruppo consiliari, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza nei modi di cui al precedente art. 2, 3^a comma.

2. La sala delle adunanze sarà aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta.

3. Una parte della sala è riservata al pubblico ed ai rappresentanti della stampa. Anche nel caso in cui le sedute consiliari si svolgano in altre sedi dovrà essere riservata al pubblico ed ai rappresentanti della stampa una parte della sala.

ART. 6 - POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, dichiara l'apertura della seduta e ne dirige i lavori.

2. Spetta al Presidente mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

3. A tal fine egli ha facoltà di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, facendone redigere processo verbale.

4. Il Presidente dirige la discussione applicando le norme del presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine degli interventi e delle votazioni e ne proclama il risultato.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
6. I tempi a disposizione di ogni consigliere per i propri interventi sono stabiliti nell'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 7 – SEDUTE

1. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, il Segretario Generale ed il Vice Segretario.
2. Nessuna persona estranea può accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio, salvo espressa decisione del Consiglio e quanto stabilito al successivo art. 29, comma 2; i rappresentanti non consiglieri del Comune in Enti, Aziende, Società ed Istituzioni su invito del Sindaco possono partecipare alla seduta ed intervenire su argomenti pertinenti il loro mandato.

ART. 8 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO - ORDINE DELLE SEDUTE

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio, debbono essere senza armi e mantenere un contegno corretto.
2. Il Presidente per mantenere l'ordine delle sedute esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge ed ha, a sua disposizione, la Polizia Municipale.
3. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disturbo.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: ADEMPIMENTI

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nel corso della prima seduta il Consiglio procede ai seguenti adempimenti: a) convalida degli eletti; b) giuramento del Sindaco; c) comunicazioni del Sindaco relative alle nomine del Vice Sindaco e degli Assessori; d) elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente del Consiglio; e) elezione della Commissione Elettorale Comunale.
3. Le comunicazioni del Sindaco relative alla lettera c) del precedente comma 2 devono essere depositate agli atti del Consiglio Comunale almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

ART. 10 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio Comunale può essere effettuata nei seguenti casi:
 - a) ad iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio;

- b) ad iniziativa di un quinto dei Consiglieri o di una commissione consiliare;
- c) ad iniziativa dell'autorità titolare del potere sostitutivo ai sensi di legge.

ART. 11 - NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA – SCRUTATORI

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione e con la presenza del numero legale dei Consiglieri occorrenti per rendere valida la seduta: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; in seconda convocazione è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco: l'arrotondamento all'unità superiore è effettuato per eccesso. Nell'ipotesi in cui per disposizione legislativa si prevede un quorum speciale non si ricorre alla seconda convocazione.
2. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti.
3. Ogni consigliere ha diritto di chiedere la verifica del numero legale in ogni momento della seduta del Consiglio Comunale. Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta - salvo breve sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi - è sciolta.
4. Il Presidente designa, tra i presenti, tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

ART. 12 – PRESIDENZA

1. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio, salve le eccezioni di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza spetta al Vicepresidente del Consiglio.
3. Ove anche il Vicepresidente del Consiglio sia assente o impedito, la presidenza spetta al più anziano di età dei consiglieri presenti progressivamente.

ART. 13 - PROCESSI VERBALI

1. I verbali delle precedenti sedute sono depositati presso la Segreteria Generale il giorno successivo alla spedizione degli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione. Qualora nessun consigliere ne faccia richiesta di lettura, i verbali vengono dati per letti ed approvati con il voto palese della maggioranza dei consiglieri presenti.
2. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale. Nel formulare tali proposte non è ammissibile in alcun modo rientrare nella discussione di merito dell'affare.
3. Ogni eventuale rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso ed a cura del Segretario Generale ne sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
4. L'amministrazione comunale, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, procede alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito internet istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a fornire idonea informazione a tutti i Consiglieri circa l'esistenza delle telecamere e la successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli che informino adeguatamente il pubblico presente.
6. E' altresì consentita, a garanzia del diritto di cronaca, la ripresa delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale attraverso videocamere, registratori o altri mezzi tecnicamente idonei, da parte di organi di informazione appositamente accreditati dal Comune con modalità stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo.
7. La videofonoregistrazione della seduta, su supporto informatico, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni relative al documento informatico, tali che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, viene custodita a cura del Segretario Generale e costituisce documentazione probante utilizzabile nei limiti di legge. In caso contrario la videofonoregistrazione costituisce mero elemento di supporto ai fini della redazione del verbale scritto. La videofonoregistrazione non sostituisce mai il verbale scritto della seduta. Tuttavia il verbale scritto può fare riferimento integrativo al documento informatico contenente la ripresa audiovisiva della seduta di riferimento. In tale ultimo caso il documento informatico fa parte integrante e sostanziale del verbale.
8. Il Segretario Generale, coadiuvato da personale di sua fiducia, redige, per ogni argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale il verbale della seduta in forma scritta.
9. Il verbale scritto è il documento che sostanzia la deliberazione dell'Organo ed è utilizzato per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Può essere rilasciata copia conforme della videofonoregistrazione unicamente nel caso la stessa acquisti le caratteristiche del documento informatico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
10. I verbali scritti contengono:
- la data e l'ora di inizio della seduta;
 - l'elenco dei Consiglieri presenti all'inizio della trattazione;
 - l'elenco degli Assessori presenti all'inizio della trattazione;
 - il nome del Presidente del Consiglio Comunale che dirige i lavori;
 - il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce che vi partecipa;
 - i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
 - l'indicazione se trattasi di seduta pubblica o segreta;
 - l'indicazione se trattasi di seduta di prima o seconda convocazione ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
 - gli emendamenti eventualmente presentati che saranno allegati al verbale;
 - il testo di interventi del Presidente, dei Consiglieri, del Sindaco o degli Assessori qualora questi lo abbiano espressamente richiesto al segretario generale e prodotto per iscritto il relativo testo debitamente datato e sottoscritto;
 - ogni altra circostanza che il Presidente disponga consti a verbale;
 - i nominativi dei Consiglieri presenti al momento della votazione, - l'indicazione dei voti e dei gruppi favorevoli o contrari ad ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.;
 - il testo del preambolo e del dispositivo della delibera, comprensivo delle dichiarazioni di voto;
 - il testo degli allegati che si dichiarano parte integrante e sostanziale, ivi compresa l'ipotesi di cui al precedente comma 7 ultimo periodo.
11. Ciascun Consigliere ha il diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto. In questo caso ha facoltà di dettare le motivazioni o di depositarne una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Generale l'inserzione integrale nel processo verbale.

(Articolo modificato con delibera C.C. n. 95 del 26.11.2009)

ART. 14 - DICHIARAZIONI DI APERTURA DI SEDUTA

1. In apertura di seduta è facoltà del Presidente di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni nè modifiche di provvedimenti già assunti dal Comune, né impegni di spesa.
2. Il Presidente concede altresì la parola sulle proprie dichiarazioni ai Consiglieri che ne fanno richiesta.
3. I Consiglieri possono inoltre chiedere la parola all'inizio della seduta per fare dichiarazioni rientranti nelle indicazioni del comma 1, previa intesa con il Presidente.

ART. 15 - TRATTAZIONE D'AFFARI

1. Nella trattazione degli argomenti in discussione viene di norma seguito l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione.
2. Le proposte di modifica dell'ordine del giorno, così come le richieste di rinvio ad altra seduta consiliare o di sospensione della discussione su un determinato punto all'ordine del giorno, devono essere approvate dal Consiglio.

ART. 16 - ESAME PROPOSTE DELIBERAZIONI

1. Gli oggetti delle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno vengono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla votazione.

ART. 17 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.

ART. 18 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle interpellanze ed interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in esame.
3. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.
4. Qualora un Consigliere turbi l'ordine o pronunci parole ingiuriose, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento scorretto, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi in cui il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. Alla ripresa della seduta, ove tale persistente comportamento determini l'impedimento alla regolare prosecuzione della seduta, il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula del Consigliere.
5. Gli interventi per motivi procedurali non possono superare i tre minuti. Sono considerati interventi per motivi procedurali, quelli relativi alla mozione d'ordine, al "fatto personale", alla

questione pregiudiziale, alla questione sospensiva, alla rettifica dei verbali, alla proposta di variazione dell'ordine del giorno ed alla proposta di passare a seduta segreta.

6. Le comunicazioni effettuate all'inizio della seduta sono contenute nel tempo massimo di dieci minuti ognuna. Qualora ci sia una richiesta di chiarimento la risposta è fornita nel tempo massimo di due minuti.

7. Le interrogazioni sono lette dall'interrogante per il tempo necessario al completamento della lettura perché non ecceda la misura massima di cinque minuti. Il rispondente ha a disposizione cinque minuti ed il Consigliere interrogante successivamente dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di tre minuti.

8. Le interpellanze sono illustrate dall'interpellante nel tempo massimo di cinque minuti. Stesso tempo ha a disposizione il rispondente. Il Consigliere interpellante dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di tre minuti.

9. Il tempo riservato ai relatori delle proposte di deliberazioni è contenuto nella misura massima di dieci minuti per la illustrazione delle stesse. Ogni Consigliere ha il diritto di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti. La stessa facoltà è concessa agli Assessori che ne fanno richiesta. Può essere concessa, allo stesso Consigliere già intervenuto, nuovamente la parola solamente per dichiarazione di voto.

10. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può richiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

11. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono illustrati dal proponente nel tempo massimo di tre minuti. Il dibattito successivo si articola con le modalità previste al precedente 9° comma, riducendo i tempi di intervento dei Consiglieri e degli Assessori a tre minuti.

12. Le proposte di mozioni e di ordini del giorno sono illustrate dal presentatore o dal primo dei firmatari o, in assenza di questi, da colui che segue nell'ordine nel tempo massimo di dieci minuti. Per il dibattito concesso ad ogni gruppo presente in Consiglio il tempo massimo di dieci minuti durante il quale possono intervenire uno o più consiglieri dello stesso gruppo. Stesso tempo è garantito alla Giunta nelle persone degli Assessori presenti alla seduta.

13. Per le dichiarazioni di voto può intervenire un solo Consigliere per ogni gruppo per non più di tre minuti; gli altri Consiglieri possono intervenire, per un tempo analogo, solo in caso di difformità di voto rispetto al proprio gruppo.

14. Per gli interventi dei soggetti esterni al Consiglio, il Presidente dispone che la relazione illustrata dagli stessi sia contenuta nel tempo strettamente necessario.

15. Nel caso di sedute aperte o allorquando sia previsto all'ordine del giorno il dibattito su un determinato argomento, le modalità ed i tempi saranno preventivamente disciplinati dalla Conferenza dei capigruppo.

16. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi disciplinati dai commi precedenti.

17. È riservato al Sindaco, in tale veste, di intervenire in qualsiasi momento della discussione di un oggetto all'ordine del giorno, per una sola volta e per una durata non superiore a cinque minuti.

ART. 19 - MOZIONE D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla Legge ed al Regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.

ART. 20 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione immediata per alzata di mano.
4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.
5. Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa.
6. Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.
7. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

ART. 21 - PROPOSTE PREGIUDIZIALI

1. Sono eccezioni pregiudiziali le proposte tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione.
2. Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà ottenere la parola, per non più di cinque minuti, un Consigliere contrario.

ART. 22 - ORDINE DEL GIORNO SUGLI AFFARI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare ordini del giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali ordini del giorno possono essere illustrati da uno dei proponenti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine della loro presentazione e non possono essere votati in formulazione diversa da quella proposta, salvo consenso dei proponenti.
2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta del Consiglio.
3. Gli ordini del giorno sugli affari, gli emendamenti e sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul tavolo del Presidente.

ART. 23 – PARERI

1. I pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 devono, a cura del Segretario Generale, essere allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
2. Quando il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti il Segretario Generale si pronuncia per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme al parere espresso dal Segretario.
3. Se gli emendamenti comportino modifiche dell'atto sotto il profilo tecnico e contabile devono essere altresì acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario, solo perfezionamenti di carattere meramente letterale.

ART. 24 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere alla votazione.

CAPO II

DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

ART. 25 - DICHIARAZIONI DI VOTO E ORDINE DI VOTAZIONI

1. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
2. La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può però chiedere la votazione per singoli articoli o capitoli o voci o parti. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, eccettuate le parti non approvate.
3. Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

ART. 26 - CORREZIONI DI FORMA E RETTIFICHE

1. Prima della votazione di una proposta, un Assessore o un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonchè richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera.

ART. 27 - FORMA DELLE VOTAZIONI

1. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova.
2. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso che venga esplicitamente richiesta da almeno cinque consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. Prima che abbia inizio la votazione i consiglieri possono dichiarare di non partecipare al voto ed eventualmente specificarne i motivi.
4. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero legale richiesto per il quorum strutturale.
7. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione della qualità e dei comportamenti di persone.

8. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude con la pronuncia "Il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
9. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta ed il nome degli astenuti. Nella votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
10. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota.

ART. 28 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "si" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
2. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato nel verbale.

ART. 29 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si svolge nel modo seguente:
 - a. il Presidente fa consegnare dagli scrutatori a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione;
 - b. le schede sono tutte predisposte - con il bollo del Comune - in colore bianco e di eguale formato, prive di segni di riconoscimento;
 - c. ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. Il voto viene espresso con un SI o con un NO quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi, già definiti, rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata deve essere espresso voto favorevole o contrario.
3. Quando la normativa stabilisce che fra i nominandi deve esserci una rappresentanza predeterminata dalla maggioranza e dalla minoranza e non siano espressamente previste le norme che ne disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, prima dell'inizio della votazione, affinché ne sia preso atto nel verbale. I consiglieri che sono interessati agli atti deliberativi ai sensi dell'art. 78 del T.U. n. 267/2000 devono assentarsi dall'aula sin dall'inizio della trattazione di detti affari.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore, dal Segretario e conservate in archivio fino all'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale. Le altre sono distrutte.
7. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli che si sono astenuti.
8. I Consiglieri e gli assessori comunali debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si

tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini, sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

9. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od appalti d'opera nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

10. L'assessore non consigliere partecipa alla seduta consiliare senza diritto di voto e con diritto di parola sugli argomenti dell'Ordine del giorno concernenti le materie del suo assessorato o ad esse collegate.

ART. 30 - DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

1. Iniziativa la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento in materia di espressione di voto.

2. Terminata la votazione, il presidente ne riconosce e proclama l'esito.

ART. 31 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Salvo nei casi, espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto e dal presente Regolamento, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata ne' respinta e può essere sottoposta a nuova votazione anche nella stessa seduta.

3. I Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi debbono allontanarsi dalla Sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

ART. 32 - REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o delle modificazioni.

2. Le deliberazioni che contrastino in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi o altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti piani.

ART. 33 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO III

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 34 - INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NELLA GESTIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio i Consiglieri hanno il diritto di iniziativa che viene esercitato:
 - a. con la richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;
 - b. con la proposta di sospensiva;
 - c. con la presentazione di emendamenti ad ordini del giorno.
2. Costituiscono emendamenti, che devono essere presentati per iscritto, le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Se gli emendamenti comportino modifiche dell'atto sotto l'aspetto tecnico e contabile dovranno essere acquisiti altresì i pareri di cui all'art. 49 della L. 267/2000. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 35 - FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano l'attività del Comune, o che interessino, comunque, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile. Nessun Consigliere può svolgere più di tre interrogazioni o interpellanze nella stessa adunanza.
2. In ciascuna seduta il tempo destinato alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, che hanno priorità secondo l'art. 2, comma 12, non può di norma eccedere l'ora e mezza.

(Articolo modificato con delibera C.C. n. 61 del 4.07.2011)

ART. 36 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta ed intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta e se del caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito, se si intenda dare al Consiglio notizie su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

ART. 37 - FORMA E RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso e dovrà essere trasmessa al Sindaco per lettera almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza affinché possa essere inserita all'ordine del giorno, oppure potrà essere presentata verbalmente durante la seduta, dopo esaurita la discussione delle altre eventuali interrogazioni poste all'ordine del giorno. In questo caso il Sindaco può riservarsi di rispondere nella seduta successiva.
2. I Consiglieri potranno presentare per iscritto interrogazioni chiedendo risposta scritta. Qualora non siano soddisfatti della risposta ricevuta potranno chiedere che la loro interrogazione sia posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.
3. Qualora l'interrogante non sia presente alla lettura della propria domanda, questa si intende decaduta, salvo che il Capogruppo al quale appartiene l'interrogante non chieda che l'interrogazione venga posta all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio.
4. La risposta del Sindaco e/o dell'assessore potrà dar luogo soltanto a replica breve dell'interrogante, per dichiarare se sia o meno soddisfatto, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri consiglieri. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione su una risposta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
5. Qualora l'interrogazione sia stata sottoscritta o formulata da più consiglieri potrà parlare, per illustrare l'interrogazione, o per la dichiarazione successiva di cui al comma precedente, il primo firmatario ed in sua mancanza uno degli altri firmatari.
6. E' data facoltà, nel caso delle interrogazioni, ad eventuali controrepliche della Giunta.

(Articolo modificato con delibera C.C. n. 85 del 30.11.2016)

ART. 38 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento.
2. Per la presentazione e le risposte ed i tempi per le interpellanze valgono le norme stabilite per le interrogazioni.
3. E' data facoltà, nel caso delle interpellanze, ad eventuali controrepliche della Giunta.
4. Il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione ed il diritto di concludere la discussione spetta ad essi nell'ordine inverso; fermo i limiti temporali per ciascun intervento.
5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della propria interpellanza nella seduta successiva.
6. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione Consiliare. Tali interpellanze non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

ART. 39 - CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

1. I Consiglieri hanno la facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni.
2. Con la mozione si propone al Consiglio di dare un indirizzo politico amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'Amministrazione Comunale, o l'attività del Sindaco e della Giunta, o allo scopo di provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta del Sindaco e della Giunta anche a

riguardo della gestione delle società partecipate, o allo scopo di esprimere la posizione del Consiglio su un determinato argomento.

3. Qualora il presentatore della mozione sia assente, senza giustificato motivo, nel momento in cui la mozione può essere discussa, questa è dichiarata decaduta dal Presidente del Consiglio, che ne dispone il ritiro dall'ordine del giorno del Consiglio.

ART. 40 - DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

1. La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti.

2. Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, relative a fatti od argomenti analoghi e tra loro connessi possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

3. All'illustrazione della mozione provvederanno eventualmente i proponenti delle mozioni, interpellanze o interrogazioni collegate; uno per mozione, interpellanza o interrogazione.

ART. 41 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda il Sindaco, almeno un quinto dei Consiglieri o una commissione consiliare, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 35, 36 e 40 del presente Regolamento.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, si provvede ai sensi di legge.

ART. 42 - DOCUMENTAZIONE ED ACCESSO AGLI UFFICI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e delle Società a cui partecipa il Comune; hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli Enti suddetti, rispettando il segreto d'ufficio secondo quanto stabilito dalla Legge ed hanno diritto di accesso agli uffici degli Enti, sopra richiamati, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.

2. Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto. Il Dirigente del Servizio è responsabile del procedimento di cui sopra. Qualora siano richieste copie di atti la loro consegna dovrà essere effettuata con la massima sollecitudine e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

3. I dipendenti comunali sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

CAPO II

PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

ART. 43 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. La mozione deve essere presentata al Segretario Generale che provvede ad iscriverla al protocollo del Comune.
3. Il Consiglio è convocato per la discussione della mozione in una data compresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivo alla data di iscrizione al protocollo potendosi attivare in caso contrario il controllo sostitutivo sugli organi. Per l'approvazione della mozione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. Il voto è espresso per appello nominale.
4. Il Presidente del consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia motivata presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati che sia votata da due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 44 - EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Qualora la mozione venga approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di Legge. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Nel caso previsto dal comma 4 del precedente articolo, il Presidente del Consiglio viene revocato. Nella seduta successiva si procede all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

CAPO III

NOMINA - DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

ART. 45 – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Il consigliere comunale è tenuto a giustificare, direttamente o attraverso il proprio capogruppo, l'assenza dalle singole sedute del Consiglio e il segretario annota a verbale. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio e degli altri organismi di cui è membro, senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento di decadenza del consigliere dal rispettivo organo, con contestuale avviso all'interessato dell'inizio del procedimento.
3. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno superato il numero sopraindicato. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data

di ricevimento. Scaduto il termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate e provvede all'eventuale surrogazione.

4. Le dimissioni del Consigliere sono rassegnate per iscritto. Non è prescritto che la comunicazione di dimissione sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte, esse devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

5. In tale forma le dimissioni sono presentate al Consiglio nel corso di una qualsiasi seduta mediante loro consegna da parte del dimissionario al Presidente del Consiglio che ne dà immediatamente lettura all'assemblea, ne richiede l'acquisizione a verbale e consegna lo scritto al Segretario della seduta per le operazioni burocratiche di rito.

6. Qualora non ritenga o non possa rispettare la procedura di cui al comma 5 il dimissionario recapita le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio il quale le presenta al Consiglio nella prima seduta utile;

7. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

ARTICOLO 45 bis - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEL SINDACO. OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE.

1. I consiglieri sono tenuti a depositare presso l'ufficio Segreteria:

a) un curriculum vitae da cui si evinca la professione o l'occupazione al momento dell'assunzione della carica;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente i seguenti dati:

- situazione reddituale complessiva (come da allegata dichiarazione dei redditi);
- gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo, nonché gli incarichi pubblici ricoperti in enti di secondo grado o in aziende a capitale pubblico/privato e relativi compensi percepiti;
- altri eventuali incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica, in uno con l'indicazione dei compensi spettanti e percepiti.
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e dimezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. L'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale diverrà effettivo dalla tornata elettorale che si terrà nel prossimo anno 2014.

2. Gli amministratori sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2013 per la presentazione delle dichiarazioni concernenti i dati di reddito e patrimonio al 31 dicembre 2012.

4. L'adempimento di cui al punto 1 deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 60 giorni dalla cessazione della carica.

5. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1. Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 60 giorni dal verificarsi della variazione.

(Articolo introdotto con delibera C.C. n. 62 del 21.08.2012 e modificato con delibera C.C. n. 79 del 22.11.2013)

ARTICOLO 45 ter - OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

1. Ogni anno successivo all'entrata in carica, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, i soggetti interessati sono tenuti a formulare una nuova dichiarazione concernente i dati richiesti dall'art. 45 bis del presente Regolamento nonché a depositare presso l'ufficio di Segreteria copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

(Articolo introdotto con delibera C.C. n. 62 del 21.08.2012 e modificato con delibera C.C. n. 79 del 22.11.2013)

ARTICOLO 45 quater - RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITÀ DEI DATI

1. L'ufficio Segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'art. 45 bis del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. Le dichiarazioni acquisite in un prospetto riepilogativo e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni devono essere pubblicate sul sito internet del Comune a cura del Dirigente Affari Generali all'interno della sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito" ed è direttamente accessibile da chiunque.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'ufficio Affari generali ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

(Articolo introdotto con delibera C.C. n. 79 del 22.11.2013)

ARTICOLO 45 quinquies - MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

1. Il Responsabile dell'ufficio Affari Generali del Comune è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 45 bis e ss. del presente regolamento, il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile dell'ufficio Affari Generali provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale per le conseguenti determinazioni di applicazione della sanzione.

5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa di Euro 2.000,00 (duemila/00). La sanzione sarà raddoppiata in caso di reiterazione dell'inadempimento. La sanzione raddoppiata sarà applicata per ogni ulteriore anno consecutivo di mancato invio della documentazione fino al massimo di € 10.000,00 (diecimila).

6. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale.

7. Agli amministratori che ottemperano parzialmente agli obblighi di cui all'art. 45 bis, si applica la sanzione amministrativa di € 1.000,00 (mille). La sanzione sarà raddoppiata in caso di reiterazione dell'inadempimento. La sanzione raddoppiata sarà applicata per ogni ulteriore anno consecutivo di parziale ottemperanza fino al massimo di € 10.000,00 (diecimila).

(Articolo introdotto con delibera C.C. n. 79 del 22.11.2013)

ART. 46 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari prevedano che degli Organi di Enti, Associazioni, Società o Istituzioni o di Collegi e Commissioni esterne all'Ente, debbano far parte consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio Comunale.
2. Spetta altresì al Consiglio Comunale la nomina o la designazione di rappresentanti non consiglieri ogni qualvolta disposizioni di legge o regolamentari prevedano la rappresentanza della minoranza consiliare o comunque il voto limitato.
3. Nel caso che il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni.

ART. 47 - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle S.p.A. a prevalente partecipazione pubblica, e comunque degli altri organismi ed Enti ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio Comunale. Tale controllo si esercita attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano tali enti, e con l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità, per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa. Di norma annualmente, i presidenti delle società partecipate illustrano il piano delle attività al Consiglio. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto anche delle segnalazioni relative a disfunzioni e irregolarità del Difensore civico.

2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti. Le Commissioni esercitano le funzioni ai sensi del presente Regolamento e riferiscono al Consiglio Comunale sull'esito dell'attività effettuata.

ART. 48 - ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. I Consiglieri che intendono appartenere ad un gruppo o costituirne uno diverso da quello della lista in cui sono stati eletti devono farne esplicita dichiarazione nella prima seduta consiliare successiva all'elezione del Consiglio Comunale e dopo la convalida degli eletti.

2. Sempre nella prima seduta consiliare successiva all'elezione del Consiglio e dopo la convalida i gruppi devono comunicare il nominativo del Capogruppo. Nel corso della legislatura

eventuali variazioni della persona del Capogruppo devono essere comunicate al Presidente del Consiglio che ne darà a sua volta notizia al Consiglio.

3. I consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.

4. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione delle deliberazioni ex art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000: i relativi testi, disponibili presso la Segreteria Generale, sono rilasciati in copia su richiesta dei Consiglieri.

ART. 49 - SEDE DEI GRUPPI E STRUTTURE DI SUPPORTO

1. I Gruppi consiliari si riuniscono nella sede comunale, si avvalgono della collaborazione dell'Ufficio di Segreteria del quale fanno parte il Segretario Generale ed il Vice Segretario (art. 38 Statuto Comunale) e di personale dell'Ente, previo assenso dei rispettivi dirigenti di appartenenza.

2. I locali disponibili con relativo arredo nonché i beni mobili di proprietà del Comune sono assegnati in uso ai Consiglieri, elencati in apposito inventario e sono dati in carico, con verbale, al Sindaco che ne diviene consegnatario responsabile.

3. Annualmente con l'approvazione del PEG sono attribuite rispettivamente al Consiglio Comunale nel suo complesso e ai singoli gruppi risorse finanziarie distinte; per i gruppi le risorse sono costituite da due quote: una fissa, per ciascun gruppo, una variabile, ragguagliata alla consistenza numerica dei gruppi.

4. Il Sindaco, d'intesa con il Presidente del Consiglio, assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni, anche secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo.

5. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati, consegnati o inviati tramite il servizio postale nel luogo di residenza del Capogruppo o di altro Consigliere da questi indicato.

ART. 50 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo, in particolare, si pronuncia su:

a. a)- le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute del Consiglio;

b. b)- le questioni procedurali e di interpretazioni delle norme del Regolamento;

c. c)- le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Comunale e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;

d. d)- quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento e dallo Statuto.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente del Consiglio.

5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capigruppo, o da uno o più Capigruppo rappresentanti almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo si ritiene validamente costituita se è rappresentato il 5% dei Consiglieri.

7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 51 – ISTITUZIONE E COMPETENZE

In virtù di quanto disposto dall'art. 14 del vigente Statuto comunale sono istituite le seguenti Commissioni Comunali permanenti:

- a) Commissione affari istituzionali;
- b) Commissione urbanistica, ambiente, portualità, viabilità e mobilità;
- c) Commissione bilancio, demanio e patrimonio;
- d) Commissione sanità, politiche sociali, giovanili e del tempo libero.

(Articolo modificato con delibera C.C. n. 30 del 31.03.2006)

ART. 52 – COMPITI

Le commissioni comunali permanenti esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che deve essere verbalizzato e riportato in eventuali delibere consiliari.

ART. 53 – COMPOSIZIONE E NOMINA

Le Commissioni comunali permanenti di cui all'art. 14 dello Statuto sono composte di 5 consiglieri compreso il Presidente. Il Consiglio comunale provvede alla loro nomina. Alla minoranza spettano n. 2 componenti.

ART. 54 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Nella sua prima seduta ciascuna Commissione provvede, con votazione segreta, alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente. Per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 55 – FUNZIONAMENTO

- 1. La convocazione della Commissione viene fatta dal Presidente o nel caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.
- 2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti in discussione deve essere comunicato di norma ai componenti mediante pec almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere comunicata, sempre nei modi indicati al secondo comma, 24 ore prima.

4. I componenti, una volta ricevuta la convocazione, potranno visionare gli atti di riferimento degli argomenti all'ordine del giorno, attraverso un ambiente digitale accessibile da remoto per via telematica, utilizzando il gestionale in uso al Comune.

(Articolo modificato con delibera C.C. n. 95 del 26.11.2009 e n. 55 del 22.12.2022)

ART. 56 – DECADENZA

La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute della Commissione per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, comporta automaticamente la decadenza dall'incarico. Il Presidente della commissione ne darà notizia al Presidente del Consiglio perché provveda ad inserire nell'ordine del giorno del Consiglio comunale la surroga del Consigliere decaduto.

ART. 57 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche. Allo scopo di assicurare la massima pubblicità alle sedute l'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio comunale e dello stesso dovrà essere data notizia a mezzo delle emittenti radiotelevisive e della stampa locali. Solo nei casi in cui la discussione su un determinato argomento comporti l'espressione di valutazioni sul comportamento o l'operato di persone le sedute saranno segrete. Per l'esame di specifici argomenti alle sedute della commissione possono essere invitati o possono richiedere di essere invitati il Sindaco gli assessori, i dirigenti ed i funzionari comunali o di altri enti pubblici, organismi associativi, rappresentanti di Istituzioni, Aziende, Società e di forze sociali, politiche ed economiche. Le richieste di partecipazione devono essere presentate per scritto con l'indicazione dell'argomento che si intende sottoporre all'esame della Commissione.

ART. 58 – SEDE E SEGRETARIO

Le Commissioni comunali permanenti si riuniscono di norma nella sede del Comune. Per l'esame di problemi particolari che interessino gli abitanti di un determinato quartiere il Presidente può disporre che la riunione della Commissione sia tenuta in altra sede. Per le funzioni di Segretario della Commissione il Sindaco designa, entro 10 giorni dalla data di nomina della stessa da parte del Consiglio, un dipendente comunale con la qualifica di istruttore o collaboratore amministrativo.

ART. 59 – COMMISSIONI SPECIALI

1. Nell'ambito della funzione di controllo politico-amministrativo demandata al Consiglio Comunale, sono istituite le commissioni speciali aventi carattere permanente o temporaneo in relazione al loro fine istitutivo.

2. Le commissioni speciali si distinguono in commissioni d'indagine, commissioni di inchiesta, commissioni con funzioni di controllo e di garanzia e commissioni con specifica finalità.

3. Le commissioni speciali sono nominate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale e sono composte da un numero di consiglieri rapportato alla composizione dei gruppi consiliari. Qualora non esistano consiglieri aventi la richiesta

professionalità, possono far parte della commissione d'indagine esperti della materia oggetto dell'indagine, esperti il cui voto è solo di natura consultiva.

4. I poteri d'indagine delle commissioni di cui al precedente comma 3 sono estesi alle competenze di tutti gli organi comunali in quanto l'attività di controllo del Consiglio ha, per natura, carattere generale e come tale riferibile a tutta l'amministrazione del Comune; deve rispettarsi il limite per materia per cui l'oggetto dell'indagine deve essere circoscritto alle competenze comunali.

5. La presidenza delle commissioni speciali è attribuita alla Minoranza consiliare.

6. I lavori delle commissioni speciali sono circoscritti ai quesiti indicati nella relativa deliberazione istitutiva e possono concludersi sia con un'unica relazione (che riflette l'orientamento complessivo dei membri della commissione) e sia con due relazioni (una della maggioranza e l'altra dell'opposizione): le conclusioni sono portate a conoscenza del Consiglio per le definitive determinazioni.

7. Per il funzionamento delle commissioni speciali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il testo integrale e la delibera di approvazione del presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet del Comune nell'apposita Sezione di Amministrazione trasparente.

(Articolo introdotto con delibera C.C. n. 55 del 22.12.2022)

LEGENDA SUI TEMPI DEGLI INTERVENTI

- *I Consiglieri intervengono **una sola volta** nella discussione relativa ad un argomento, salvo che per la replica sulle interpellanze ed interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.*
- *Il **Sindaco** può intervenire in qualsiasi momento della discussione per una sola volta e massimo per 5 minuti per ogni singolo argomento;*
- *Il **Presidente del Consiglio** può sempre intervenire anche interrompendo la serie di chi ha chiesto la parola.*
- ***Interventi per motivi procedurali** (mozione d'ordine, "fatto personale", questione pregiudiziale e sospensiva, rettifica dei verbali, proposta di variazione dell'ordine del giorno e alla proposta di passare a seduta pubblica a segreta) non più di 3 minuti.*
- ***Comunicazioni del Presidente del Consiglio / Sindaco:** non più di 10 minuti da parte del relatore. Concesso solo breve intervento per piccoli chiarimenti da parte dei Consiglieri ai quali viene data risposta nel termine massimo di 2 minuti.*
- ***Interrogazioni e interpellanze:** vengono illustrate dall'interrogante per il tempo necessario alla lettura ma non possono comunque superare i 5 minuti. Risposta 5 minuti/replica 3 minuti.*
- ***Deliberazioni:** vengono illustrate nel tempo massimo di 10 minuti dal proponente o dal Presidente della Commissione competente. Se la Commissione si è espressa in sede di esame con parere favorevole all'unanimità dei votanti (purché sia stato presente almeno un consigliere di minoranza) si prescinde dal dibattito, a meno che non lo richiedano per giustificati motivi 6 Consiglieri o 2 Capigruppo. Su tale richiesta decide il Presidente, dopo aver sentito l'Ufficio di Presidenza. Nel caso di dibattito: ogni Consigliere interviene una sola volta per un tempo massimo di 5 minuti. Stessa facoltà spetta all'Assessore. Il Consigliere può di nuovo intervenire per dichiarazione di voto.*
- ***Emendamenti:** illustrazione 3 minuti/interventi Consiglieri e Assessori: massimo 3 minuti*
- ***Mozioni/Ordini del giorno:** Illustrazione massima 10 minuti/tempi per dibattito: sono destinati a ciascun gruppo 10 minuti all'interno dei quali possono partecipare più Consiglieri dello stesso gruppo/ concessi anche fino ad un massimo di 10 minuti complessivi per interventi riservati agli Assessori.*

- **Dichiarazione di voto:** consentita ad un Consigliere per gruppo nel tempo massimo di 3 minuti. Gli altri Consiglieri possono intervenire solo se esprimono voto difforme, sempre nel tempo massimo di 3 minuti.
- Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, all'unanimità, **deroghe** alla durata degli interventi disciplinati dai commi precedenti.

CITTA' DI PORTOFERRAIO

Allegato B del Regolamento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'

(articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a.....

Nato/a.....

Il residente in

Via

Codice fiscale:

In qualità di

- ☐ Sindaco del Comune di
- ☐ Assessore del Comune di
- ☐ Consigliere del Comune di

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;

D I C H I A R A

1) di possedere la seguente situazione reddituale complessiva :
come da allegata dichiarazione dei redditi

2) di esercitare funzioni di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:		
SOCIETA' (denominazione e sede)	NATURA DELL'INCARICO	Annotazioni

3) di essere titolare di altra carica presso enti pubblici o privati		
Descrizione della carica	Compenso percepito o	Annotazioni

ricoperta	spettante per la carica ricoperta	

4) di aver ricevuto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica		
Descrizione dell'incarico ricoperto	Compenso percepito o spettante per l'incarico	annotazioni

5) di avere, per la propaganda elettorale per la mia elezione a Sindaco / Consigliere del Comune di
.....sostenute le spese ed assunte le obbligazioni
seguenti (dichiarazione da rendere a partire dalla tornata elettorale dell'anno 2014)

.....
.....
.....

“affermo sul mio onore che la presente dichiarazione corrisponde al vero”

(oppure)

- di essermi avvalso per la propaganda elettorale per la mia elezioni a Sindaco / Consigliere del
Comune di esclusivamente di materiali e mezzi
propagandistici predisposti e messi a mia disposizione dal partito di appartenenza.

“affermo sul mio onore che la presente dichiarazione corrisponde al vero”

6) Dichiaro, altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Portoferraio,

IL / LA DICHIARANTE

.....

Firma per esteso e leggibile

Esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

(dichiarazione introdotta con delibera C.C. n. 79 del 22.11.2013)